



Allegato B al Decreto n. 7 del 26 aprile 2013

pag. 1/5

SCHEMA DI CONTRATTO TRA LA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO E L'AGENZIA GIORNALISTICA ITALIA – AGI – S.P.A.

CODICE C.I.G. N°

La Giunta regionale del Veneto, rappresentata dalla dott.ssa Francesca Del Favero, a ciò autorizzata con deliberazione della Giunta regionale n. 480 del 16 aprile 2013, domiciliata per la carica presso la sede regionale di Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279,

e

Agenzia Giornalistica Italia – AGI – S.p.a. di seguito denominata AGI, con sede in Roma, Via Ostiense, 72 codice fiscale 00441140589, rappresentata da Alessandro Pica in qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede di AGI

PREMESSO

- che la Giunta regionale del Veneto, ai fini di un più efficace svolgimento dell'attività informativa e giornalistica, nell'ambito dei mezzi e degli strumenti assegnati in dotazione all'Ufficio Stampa, reputa indispensabili le prestazioni fornite da alcune Agenzie Giornalistiche che rientrano tra i più avanzati gruppi editoriali multimediali a livello nazionale selezionate dal Capo Ufficio Stampa della Giunta medesima in ragione delle caratteristiche dei prodotti informativi offerti da ciascuna di esse;
- che l'apporto delle Agenzie di Stampa, tra le quali figura anche AGI, appare essenziale per consentire un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, politica, economia, servizi alla persona ed altro, con riferimento all'intero territorio, potenziando in tal modo le attività di comunicazione e informazione istituzionale, garantendo il pluralismo e l'ampliamento dell'informazione e gli approfondimenti in aree tematiche essenziali;
- che per effetto della già ricordata deliberazione n. 480 del 16 aprile 2013, la Giunta regionale ha:
- autorizzato l'acquisizione da Agenzie di Stampa dei servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale mediante procedura negoziata senza previa predisposizione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, c. 24 della L. n. 449/1997 e 57 del D. Lgs 163/2006;

- incaricato il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione dell'espletamento della procedura di cui al punto precedente e della predisposizione e approvazione con proprio decreto, degli esiti della procedura medesima, degli schemi dei contratti con le Agenzie giornalistiche aggiudicatrici dei servizi, nonché della successiva stipula dei rispettivi contratti;
 - che il Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione con decreto n. del ha approvato la proposta di collaborazione per l'anno 2013 – 2014 presentata da AGI in data 18 aprile 2013 - agli atti della Direzione Comunicazione e Informazione - e lo schema di contratto con la stessa;
 - che AGI fornisce alla Regione del Veneto i propri notiziari, costituiti non solo dalle notizie elaborate dalla Agenzia medesima, ma anche da quelle provenienti da altre agenzie con le quali è in collegamento (Reuters, Itartass, Efe, France Press) per avere un panorama il più completo possibile,
- con la presente scrittura a valere tra le due parti ad ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

AGI si impegna a fornire alla Giunta regionale del Veneto i servizi di seguito specificati:

- il "Notiziario Globale AGI" (Interni, Economia ed Estero) un feed quotidiano di notizie di rilevanza nazionale orientate alla politica nazionale e internazionale, all'economia nazionale e internazionale, alla cronaca e al sociale;
- il servizio di collaborazione redazionale con la Giunta regionale del Veneto al fine di promuovere e valorizzare attività di interesse regionale attraverso la produzione di notizie di primaria importanza che saranno rilanciate sulle reti AGI in lingua inglese ed araba.

I servizi sono diffusi a tutta l'utenza AGI collegata via satellite e via Internet ovvero ai grandi quotidiani nazionali, alla stampa locale, ai network e alle emittenti radiotelevisive, alla Pubblica Amministrazione centrale e periferica, al mondo politico ed economico sindacale e delle associazioni.

- AGI inoltre seguirà i lavori della Giunta regionale tramite un dialogo costante con l'Ufficio Stampa per favorire una adeguata comunicazione e una ampia e incisiva diffusione delle iniziative svolte dalla Giunta stessa;
- le notizie di interesse locale saranno diffuse sul sito Web AGI pubblico nello spazio "Notiziari regionali" e quelle di rilevante interesse nazionale, sulle reti nazionali anche in lingua inglese ed araba;

- la produzione giornalistica è anche disponibile per la diffusione tramite Link sul sito Web della Regione del Veneto;
- con cadenza almeno mensile AGI garantisce, altresì, la presenza di un proprio giornalista, previa richiesta con idoneo margine di anticipo formulata alla Redazione AGI di Venezia, in occasione di incontri che la Presidenza terrà a Roma e nelle province del Veneto.

Art. 2

Per la ricezione dei Notiziari AGI di cui all'art. 1), AGI provvede alla fornitura in comodato d'uso di un PC server su una postazione di consultazione presso l'Ufficio Stampa della Giunta regionale dotata di un proprio PC, facendosi carico degli oneri e delle spese relative alla manutenzione e, anche nel proprio interesse, provvederà ad eseguire tutti gli interventi riservandosi a tal fine la facoltà di accedere presso gli Uffici ove è installato il sistema, previo preavviso dato con due giorni di anticipo. La Regione si impegna ad utilizzare gli apparati con la massima diligenza.

In qualsiasi caso di cessazione del presente accordo, la Regione si impegna a restituire immediatamente le apparecchiature consegnate in comodato d'uso gratuito, in perfetto stato di efficienza, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

Art. 3

AGI si impegna a fornire i notiziari di cui all'art. 1) con puntualità e diligenza, nel modo più completo e tempestivo declinando, peraltro, qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti, ritardi o interruzioni dei servizi che dovessero verificarsi per imprevedibili inconvenienti tecnici o per cause di forza maggiore.

Tra queste cause sono compresi, fra l'altro, scioperi nazionali, categoriali o aziendali, guasti meccanici, elettronici, guasti di società elettriche, telefoniche o altre cause anche se comportano la cancellazione delle informazioni, comunque non imputabili per dolo o colpa grave ad AGI.

Art. 4

Per i servizi di cui all'articolo 1 e per il periodo di validità del presente contratto, la Giunta regionale si impegna a corrispondere ad AGI l'importo forfettario di €74.000,00 (settantaquattromila/00) oltre Iva al 4% per la fornitura del Notiziario Globale AGI ed €6.000,00 (seimila/00) oltre Iva 21% per la collaborazione redazionale per un totale di € 84.220,00 (ottantaquattromiladuecentoventi/00) Iva compresa, che sarà

liquidato in una unica soluzione al termine della prestazione con pagamento a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, a seguito di verifica della regolarità della stessa e di certificazione dei servizi resi da parte del Capo Ufficio Stampa della Giunta regionale.

Al presente affidamento è assegnato il C.I.G. – codice identificativo gara n. _____, agli effetti di quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – art. 3 e dal Decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 “Misure urgenti in materia di sicurezza” convertito in legge 17 dicembre 2010, n. 217 – art. 6, sui cui contenuti si richiama l’attenzione con particolare riguardo agli aspetti di seguito riportati.

AGI assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8, in caso di ricorso a subcontratti. Assume inoltre l’obbligo di inserire nei subcontratti relativi al presente servizio il C.I.G. n. _____ e la clausola di rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con particolare riguardo a quanto previsto al comma 8 e di fare pervenire copia dei suddetti alla stazione appaltante e si impegna a comunicare altresì il numero di conto corrente dedicato e le generalità delle persone autorizzate ad operare.

Art. 5

La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni effettuate rispetto a quanto pattuito nella presente scrittura.

Nel caso di mancata osservanza degli obblighi assunti, la Regione contesterà ad AGI per iscritto la natura dell’inadempimento dando breve termine per il ripristino del servizio. In caso di decorso infruttuoso del termine ovvero di reiterati inadempimenti, sempre formalmente contestati, la Regione si riserva la facoltà di ridurre proporzionalmente i pagamenti pattuiti o, nel caso di grave disservizio di risolvere senza ulteriore avviso il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo l’eventuale risarcimento del danno.

Art. 6

Il presente contratto decorre dall’1 maggio 2013 e avrà durata fino al 30 aprile 2014. E’ fatto divieto di proseguire tacitamente nel rapporto contrattuale.

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali viene dalle stesse considerata quale presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente accordo, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 citato e successive modifiche ed integrazioni.

Art 8

Tutti gli oneri e le spese connessi al presente atto sono a carico di AGI.

Art. 9

Il presente contratto composto di n. 9 articoli è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del richiedente.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia,

Per la Giunta regionale